



## **Università degli Studi di Messina**

### **Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca)**

*(Ultima modificazione: D.R. 2321 del 15 Ottobre 2013)*

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la procedura per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti.

#### **Art. 2**

##### **Tipologie di assegni**

L'Università degli Studi di Messina può conferire assegni di ricerca delle seguenti tipologie:

Tipo A): assegni banditi annualmente dall'Ateneo finanziati dal bilancio universitario;

Tipo B): assegni interamente finanziati da strutture universitarie, a carico di progetti di ricerca, ovvero finanziati da convenzioni o contratti con enti esterni, che prevedano tali finalità. Questi assegni sono banditi ogniqualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura economica della spesa.

#### **Art. 3**

##### **Attivazione assegni finanziati interamente dal bilancio universitario (Tipo A)**

1. Preliminarmente all'avvio delle procedure per l'attivazione degli assegni, i Dipartimenti dell'Ateneo hanno la possibilità di indicare, annualmente, entro il 31 ottobre, le tematiche nell'ambito delle quali essi sono interessati a sviluppare e approfondire le loro attività di ricerca, anche grazie agli eventuali apporti derivanti dall'attivazione di assegni. Per ciascuna delle tematiche proposte vengono altresì individuati: il nominativo del docente o dei docenti di riferimento o dell'eventuale gruppo di ricerca interessato, l'area e il settore scientifico-disciplinare di riferimento, la durata dell'assegno, la tematica del progetto di ricerca e il motivato ordine di priorità delle richieste presentate dal Dipartimento. L'elenco delle tematiche di cui sopra, con le relative specificazioni, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Dipartimento, che ne accerta la fattibilità e che con tale delibera si impegna a rendere disponibile quanto necessario per lo svolgimento dei progetti dei candidati ove fruitori di un assegno.

2. Ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, il Senato Accademico predispone, in relazione alle proposte presentate dai Dipartimenti ai sensi del comma 1, un piano per l'attivazione di assegni che propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Entro la data stabilita dagli organi collegiali, viene emanato un unico bando di concorso, nel quale sono riportate, per le diverse aree, il numero degli assegni attribuibili e le tematiche di ricerca individuate dai Dipartimenti. La notizia del bando viene adeguatamente pubblicizzata oltre che sul sito di Ateneo anche sul sito del Ministero e dell'Unione Europea. La durata minima di

pubblicazione del bando non può essere inferiore a trenta giorni. Il bando deve riportare il numero totale degli assegni da attivare nell'anno, la durata, l'importo, i casi di incompatibilità, le modalità di partecipazione, i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati e dei rispettivi progetti di ricerca, nonché dei titoli posseduti dagli stessi e delle pubblicazioni presentate. I progetti di ricerca saranno oggetto di apposito colloquio.

4. [xxx]

5. I candidati presentano domanda di partecipazione comprensiva del progetto di ricerca che intendono sviluppare e corredata dei titoli e delle pubblicazioni entro il termine stabilito dal bando. Per questa tipologia di assegno costituisce requisito obbligatorio il titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o il titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica. Il titolo dovrà essere conseguito entro la data stabilita nel bando di concorso.

6. Ai fini della valutazione delle domande dei candidati il Senato Accademico propone al Rettore la nomina di una Commissione giudicatrice, per ciascuna area scientifico-disciplinare, costituita da un componente del Senato stesso che funge da Presidente, dal proponente dell'assegno o, nel caso di più assegni, da uno dei proponenti degli assegni indicato dal Dipartimento e dal Direttore del Dipartimento interessato o da un suo delegato. Il Senato Accademico può in alternativa avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

7. La Commissione giudicatrice effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi e del progetto proposto, che sarà esaminato nel corso di un apposito colloquio, assegnando un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

- fino ad un massimo di 75 punti assegnabili ai titoli;
- fino ad un massimo di 25 punti assegnabili al colloquio.

La ripartizione dei 75 punti per la valutazione dei titoli avviene secondo i criteri determinati dal bando. Il punteggio minimo che i candidati devono aver conseguito nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio è pari a 40/75 punti. Nella valutazione del curriculum scientifico-professionale si tiene conto degli eventuali diplomi di specializzazione, degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, pubblicazioni, *fellowship* o incarichi, sia in Italia che all'estero. La valutazione deve essere adeguatamente motivata. Il colloquio è indirizzato a valutare i contenuti del progetto proposto dal candidato e le sue competenze. Qualora il colloquio evidenzia incongruenze e/o manifeste incapacità nello svolgimento del progetto presentato, la Commissione ha facoltà di proporre al Senato Accademico l'esclusione del candidato, fornendo un'adeguata motivazione. Esaurite le prove, la Commissione trasmette i verbali al Senato Accademico che formula la graduatoria dei candidati e designa i vincitori per ciascuna area. La procedura di valutazione deve essere ultimata entro il termine stabilito dal bando. I risultati della valutazione vengono formalizzati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

8. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno di ricerca non si presenti entro i termini previsti dall'Amministrazione per la stipula del contratto, o vi rinunci, sono convocati gli idonei fino all'esaurimento della graduatoria. Su proposta della Struttura di riferimento del vincitore dell'assegno, qualora l'attività scientifica implichi un maggiore impegno o prolungati soggiorni all'estero, si potrà elevare l'importo dell'assegno fino al valore massimo stabilito dalle disposizioni di legge e/o ministeriali, con fondi di ricerca a disposizione della Struttura interessata.

#### **Art. 4**

##### **Attivazione assegni a carico di progetti di ricerca o di altri fondi (Tipo B)**

1. Per l'attivazione dell'assegno di tipo B, il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura di afferenza la proposta di attivazione da presentare al Rettore, indicando

la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare l'assegno. La richiesta, corredata dal fac-simile del bando predisposto dall'Amministrazione compilato nelle parti di competenza del docente proponente, deve riportare le seguenti specificazioni:

- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività di ricerca, l'area e il settore scientifico-disciplinare interessati;
- l'indicazione del docente responsabile, firmatario della domanda, e l'elenco dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- i requisiti richiesti all'assegnista, le attività che dovrà svolgere, nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata (specificando l'eventuale rinnovabilità), l'importo dell'assegno e l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa ed i relativi oneri;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, di cui al successivo comma 3, che dovrà valutare la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste dal bando, mediante la valutazione dei titoli presentati dai candidati ed i relativi colloqui.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione di un nuovo assegno, corredata dalla delibera della Struttura, l'Università provvede alla pubblicazione del bando per la selezione, dopo aver accertato l'avvenuto versamento, da parte della Struttura interessata, di quanto dovuto alla Direzione Bilancio e Finanze dell'Ateneo. Il bando è reso pubblico sui siti dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea. I termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti agli assegni non possono essere inferiori a venti giorni. Il bando deve indicare: il numero, la durata, l'importo degli assegni da conferire, la Struttura dell'Ateneo, l'area e il settore scientifico-disciplinare nel cui ambito sarà svolta l'attività, il titolo e il programma di ricerca, le competenze e le attività richieste, il docente responsabile delle attività dell'assegnista di ricerca, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. La domanda di partecipazione deve essere corredata del curriculum scientifico-professionale, eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che, ad avviso del richiedente, possa servire a comprovare la sua qualificazione. Costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica. Vengono valutati i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, pubblicazioni, *fellowship* o incarichi, sia in Italia sia all'estero.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale ed è composta da quattro professori di ruolo e/o ricercatori universitari, di cui tre effettivi ed uno supplente, appartenenti alla stessa area scientifico-disciplinare del docente responsabile. Tra i componenti della Commissione vi è, di norma, salva sua espressa rinuncia, lo stesso docente responsabile del progetto di ricerca che assume le funzioni di Presidente. Nel caso di assegni da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con soggetti esterni, la Commissione giudicatrice può essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dallo stesso soggetto esterno in accordo con il docente responsabile. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La Commissione giudicatrice effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio, assegnando un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:

- fino ad un massimo di 75 punti assegnabili ai titoli;
- fino ad un massimo di 25 punti assegnabili al colloquio.

La ripartizione dei 75 punti per la valutazione dei titoli avviene secondo i criteri determinati dal bando. Il punteggio minimo che i candidati devono aver conseguito nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio è pari a 40/75 punti. La Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, sulla base della somma dei punteggi ottenuti,

compila una graduatoria di merito, designando il candidato o i candidati, qualora gli assegni da attribuire siano più di uno, che, in base alla graduatoria finale e agli assegni a disposizione, siano risultati vincitori. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno di ricerca non si presenti entro i termini previsti dall'Amministrazione per la stipula del contratto, o vi rinunci, sono convocati il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. Si ha lo scorrimento della graduatoria anche in caso di recesso del vincitore dal contratto purché il periodo rimanente sia di almeno un anno. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non abbia dato luogo ad alcun vincitore, il concorso stesso può essere bandito nuovamente, su richiesta della Struttura, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice. Il bando può essere reiterato una sola volta e con decreto rettorale. Si prescinde dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione come sopra riportate, nel caso in cui la selezione sia già stata effettuata in ambito europeo o internazionale, con apposite procedure concorsuali pubbliche.

## **Art. 5**

### **Requisiti di ammissione**

1. Possono essere titolari degli assegni i dottori di ricerca o i laureati, intendendo per laureati coloro che hanno conseguito il diploma di Laurea secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99 o che hanno conseguito la Laurea specialistica o la Laurea magistrale, in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, è requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione per l'attribuzione degli assegni di tipo A e titolo preferenziale per l'ammissione alla selezione per l'attribuzione degli assegni di tipo B. L'Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.

2. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

## **Art. 6**

### **Durata e importo**

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono eventualmente rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza col dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata degli assegni non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

2. L'importo minimo annuo lordo degli assegni di ricerca è definito dal d.m. 9 marzo 2011, n. 102. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. Il titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, in Italia e all'estero, nell'ambito dei contributi per la ricerca scientifica a disposizione della Struttura di riferimento secondo quanto previsto dal "Regolamento per le missioni del personale docente e

tecnico amministrativo”.

3. Nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione e comunque relativi alla mobilità, l’importo massimo è integrabile con il riconoscimento del rimborso delle spese di vitto e alloggio, determinate in relazione alla natura delle attività previste, nei limiti stabiliti dall’Ateneo e secondo quanto espressamente indicato dall’ente finanziatore.

#### **Art. 7**

##### **Incompatibilità**

1. La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell’area medica, in Italia o all’estero, nonché con l’iscrizione ad altra Scuola/Corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impediscano lo svolgimento delle attività previste dal contratto. L’assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. L’assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente e con altri assegni o contratti di collaborazione all’attività di ricerca.

2. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile dalla Struttura presso la quale svolge l’attività di ricerca e non comporti conflitto di interessi con l’attività di ricerca svolta per l’Università.

3. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di orientamento e tutorato e assistenza agli esami di profitto in qualità di cultore della materia.

#### **Art. 8**

##### **Natura e stipula del contratto**

1. Il conferimento dell’assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l’Università e il vincitore e decorre dal mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario.

2. Ai fini del conferimento dell’assegno vale quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.

3. Gli assegni di ricerca sono esenti da prelievo fiscale e pertanto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l’Università provvede alla copertura assicurativa del titolare dell’assegno di ricerca.

#### **Art. 9**

##### **Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca**

1. Il titolare di assegno di ricerca svolge l’attività di ricerca prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge la propria attività. Nel caso in cui l’attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal docente responsabile e comunicata al competente Ufficio assegni di ricerca dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo. I titolari di assegni di ricerca hanno libero accesso alle strutture dell’Ateneo. Una rappresentanza degli assegnisti di ricerca partecipa alle riunioni degli organi collegiali secondo quanto previsto dallo Statuto. L’attività di ricerca deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e dalle indicazioni fornite dal docente responsabile. L’attività è sospesa per maternità (cinque mesi). Può essere inoltre sospesa per malattia grave o gravi motivi

familiari. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sempre nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui. Durante il periodo di astensione legata alla maternità, gli assegnisti hanno diritto alla relativa indennità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di maternità e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, hanno diritto a usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del docente responsabile, il quale verifica l'attività svolta. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura di riferimento, almeno trenta giorni prima della data di completamento dell'anno di attività, una relazione annuale sull'attività svolta, previa approvazione del docente responsabile e del Consiglio della Struttura di riferimento che ne dà tempestiva comunicazione al competente Ufficio assegni di ricerca dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo. Il titolare di assegno di ricerca nell'ultimo anno di attività è tenuto a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un seminario pubblico o nelle forme definite dalla Struttura di riferimento, che approva la validità scientifica e ne dà comunicazione al competente Ufficio assegni di ricerca dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo. Il vincitore dell'assegno è tenuto ad accettare l'assegno di ricerca entro il termine stabilito dal bando, pena la decadenza.

3. I titolari degli assegni di area medica possono svolgere attività assistenziale coerente con il progetto di ricerca da loro svolto, sotto la supervisione del responsabile scientifico e previa autorizzazione della Struttura ospedaliera ospitante che ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio assegni di ricerca dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

4. Qualora il titolare dell'assegno, senza giustificato motivo, non svolga regolarmente l'attività di ricerca, o la stessa venga ritenuta non valida dal Consiglio della Struttura di riferimento o il titolare dell'assegno si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, su richiesta del docente responsabile approvata dal Consiglio della Struttura, viene avviata una procedura che può condurre, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. In quest'ultimo caso la decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con Decreto del Rettore.

## **Art. 10**

### **Recesso**

1. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto non si provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando se il periodo che viene proposto per il nuovo contratto risulti inferiore ad un anno. La somma non utilizzata sarà acquisita al bilancio dell'Ateneo e a quello della Struttura rispettivamente per le proprie quote di competenza (in caso di finanziamento a carico della Struttura).

## **Art. 11**

### **Rinnovo degli assegni di ricerca di tipo A**

1. Annualmente, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione la determinazione del numero degli assegni rinnovabili per ciascuna area nel rispetto delle somme a ciò destinate dal bilancio dell'Ateneo. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall'assegnista al Direttore del Dipartimento presso il quale svolge la sua attività. La richiesta deve evidenziare l'attività che si intende sviluppare nel nuovo periodo e deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, deve inoltre essere accompagnata da un giudizio complessivo del docente responsabile che dichiari l'assolvimento degli impegni previsti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'interesse al proseguimento della ricerca.

2. Il Dipartimento valuta la richiesta di rinnovo e, in caso di approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di scadenza del contratto, la trasmette al Senato Accademico, che provvede alla valutazione del progetto di rinnovo secondo le procedure previste ai fini dell'attribuzione degli assegni di nuova attivazione. I rinnovi sono stabiliti dal Senato Accademico, in modo distinto per ciascuna area, nel limite delle risorse messe a disposizione, secondo la graduatoria derivante dalla valutazione effettuata. Alla nomina dei vincitori, chiamati a stipulare il contratto entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, si procede con Decreto Rettoriale.

## **Art. 12**

### **Rinnovo degli assegni di ricerca di tipo B**

I rinnovi degli assegni di tipo B sono approvati con Decreto Rettoriale, previa verifica della copertura finanziaria. La domanda di rinnovo, unitamente alla relazione del titolare di assegno di ricerca sull'attività svolta, deve essere inoltrata dal responsabile scientifico al competente ufficio assegni di ricerca dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, previo parere positivo della Struttura ed a seguito di valutazione positiva della Commissione giudicatrice. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltre accompagnata dalla specificazione degli obiettivi, ai fini del progetto di ricerca, che motivano la richiesta del rinnovo. Il titolare dell'assegno sarà chiamato a stipulare il contratto entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, a pena di decadenza. La Commissione giudicatrice è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati. Nel caso in cui uno o più membri della Commissione giudicatrice non siano più disponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla sostituzione con Decreto Rettoriale.

## **Art. 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 11, lett. d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, gli assegni di ricerca attivati precedentemente all'entrata in vigore della legge succitata, fino ad esaurimento degli stessi, continuano ad essere disciplinati dal vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione scientifica ad attività di ricerca (assegni di ricerca), ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad esclusione delle procedure relative alle conferme (art. 10), ed ai rinnovi (art. 11) che saranno invece disciplinate rispettivamente dal comma 2 dell'art. 9 e dall'art. 11 del presente regolamento. Per gli assegni attivati precedentemente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le funzioni svolte dalle Commissioni delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 6 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono trasferite al Senato Accademico, e alle Commissioni nominate per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento.